



AVVISO DI CHIARIMENTI n° 4

Quesiti n. 9), 25)

Gara [3/L/2016 – 0913.MSA00] – Lavori di completamento della recinzione esterna presso il Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo. CIG 69224309F1

Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla procedura di gara di cui in oggetto, che si riportano nel seguito, con le risposte a cura del Responsabile del Procedimento e dell’Ufficio Gare e Contratti per lavori e Immobili.

Quesito n. 9)

Si chiede se è obbligatorio presentare la certificazione ambientale ai sensi della Norma UNI EN ISO 14001 pena l'esclusione. Inoltre chiede se bisogna essere iscritti all'EMAS.

Risposta al Quesito n. 9)

No. Come risulta dalle disposizioni dell’art. 3 delle Norme di Gara (vedi pag. 5, punti 2 e 3) , tanto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, quanto il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 valgono ai soli fini della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria.

Quesito n° 25)

Con la presente, si chiede lo scorporo della manodopera dall’importo complessivo, così come determinato da codesta Stazione Appaltante nel progetto esecutivo di € 482.552,17 non soggetto a ribasso all’interno del Bando e/o Disciplinare della procedura di gara in oggetto indicata. È ormai chiaro, in tutta Italia, da un punto di vista giuridico-amministrativo-tecnico che le Stazioni Appaltanti non possono in alcun modo far eseguire il relativo sconto percentuale offerto dagli Operatori Economici sul costo del lavoro in sede di offerta, in quanto, si lederebbero i C.C.N.L. di categoria e le condizioni previste dagli articoli 80 comma 4, comma 5 let. a) e l’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016. La controversia di carattere giuridica-amministrativa-tecnica sorta nei tempi scorsi, si riferiva esclusivamente all’accettazione da parte delle Stazioni Appaltanti, ma in particolar modo dei RUP di gara, all’accettazione delle giustificazioni del prezzo offerto, nell’esclusiva ipotesi di anomalia dell’offerta stessa, mediante l’applicazione del ribasso sul costo del lavoro da parte dell’Operatore Economico. Tale controversia, è stata anch’essa superata e chiarita da una recentissima sentenza del TAR Reggio Calabria n. 1315 del 15/12/2016 (vedi allegato) che in sostanza afferma e convalida l’anomalia di una offerta economica che non rispetta gli obblighi retributivi.

Risposta al quesito n° 25)

Così come indicato dall’art. 5 dell’Elaborato “Norme di Gara”, il Responsabile del Procedimento procede, prima della proposta di aggiudicazione provvisoria, a verificare, anche per l’offerta prima in graduatoria non sospetta di anomalia, la congruità, tra l’altro, delle spese relative al costo del personale.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Simeone Panico

Il dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale
e Relazioni con il Pubblico

Dott.ssa Carla Camerlingo